

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Con la presente scrittura da valersi a ogni effetto e ragione di legge tra:

I'ORGANISMO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA,

FELICE MONACO
in persona del Direttore in carica Ing.con sede in Bologna Strada Maggiore 13

e

I'ORGANISMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA,

GIOVANNI BERTI ARNO ALDI VELI
in persona del Presidente in carica Avv., con sede in Bologna P.zza dei Tribunali n. 4

Premesso

- che il ricorso a procedure di risoluzione alternative delle controversie civili e commerciale (Alternative Dispute Resolution, ADR) è un fenomeno in costante crescita a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- che in Italia tale materia risulta disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal decreto attuativo D.M. 180/2010 che hanno provveduto a disciplinare la mediazione finalizzata alla conciliazione come reale metodo di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria;
- che l'art. 19 D.Lgs. 28/2010 consente agli Ordini professionali di costituire Organismi di Mediazione per le materie riservate alla loro competenza;
- che entrambi gli Ordini Professionali sopra indicati hanno costituito Organismi di Mediazione per la gestione delle procedure di mediazione e precisamente l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna
- che è intenzione dei due Organismi stringere tra loro un accordo finalizzato ad un'ampia collaborazione per il miglior sviluppo delle reciproche attività di mediazione e dell'istituto in generale;
- che nello specifico le mediazioni presentate ai due istituendi organismi verranno svolte attraverso mediatori iscritti ai relativi Albi professionali (più esattamente ingegneri-

- mediatori per l'Organismo afferente all'Ordine degli Ingegneri e avvocati-mediatori per l'Organismo afferente all'Ordine degli Avvocati);
- che entrambi gli Ordini hanno consapevolezza del fatto che, avanti i due Organismi, potrebbero presentarsi casi comportanti problematiche tecniche o tecnico-giuridiche per le quali i mediatori nominati potrebbero necessitare di un ausilio;
 - che sotto tale profilo il D.Lgs. 28/2010 all'art. 8 comma 1 ult cpv. stabilisce la possibilità in capo all'Organismo di nominare uno o più mediatori che opereranno in un contesto di c.d. co-mediazione, sancendo espressamente *"Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari"*;
 - che in questo senso gli Organismi di Mediazione intendono istituire elenchi di mediatori **o, comunque, individuare mediatori** da mettere a reciproca disposizione per la possibile nomina di mediatori ausiliari;
 - che, inoltre, il medesimo art. 8 al comma 4 stabilisce che, ove l'Organismo non possa procedere come sopra indicato, è fatta salva la possibilità direttamente in capo al mediatore di avvalersi nel corso della mediazione di esperti nella materia, statuendo espressamente *"il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali."*
 - Che, oltre alle due ipotesi espressamente contemplate dalla legge, è sempre fatta salva la possibilità per le parti in mediazione di avvalersi (sia prima che nel corso del procedimento) di consulenti che possano vantare una specifica competenza tecnica nella materia oggetto delle controversie;
 - che peraltro tenuto conto della peculiarità dell'istituto della mediazione e del fatto che trattasi oggi di istituto di recente applicazione nel nostro ordinamento, appare fortemente opportuno - sotto il profilo del possibile raggiungimento di un accordo

- conciliativo – che i soggetti che partecipano come consulenti o co-mediatori al procedimento di mediazione abbiano preferibilmente e laddove possibile, competenza e cognizione delle specificità e finalità dell’istituto stesso;
- che peraltro la procedura di mediazione è caratterizzata da un principio di informalità, dalla finalità di risolvere le controversie preliminarmente all’accesso giudiziario, nonché dalla aspettativa di un procedimento snello e meno oneroso di quello giudiziario;
 - che in ragione di tali peculiarità della mediazione è del tutto presumibile che le parti ed i loro avvocati si trovino ad aver bisogno di nominare i suddetti consulenti, già in corso di mediazione e magari di comune accordo;
 - che in questo senso appare utile - sia per poter fornire un servizio più completo alle parti sia per un reale sviluppo della mediazione nel nostro ordinamento - disporre di nominativi di soggetti mediatori ex D.M. 180/2010 e/o sue successive eventuali modifiche normative, in regola con gli aggiornamenti richiesti dalla normativa vigente ai mediatori iscritti nell’Organismo di appartenenza, che siano disponibili ad offrire alle parti l’attività di consulente nel corso della mediazione.

Tutto quanto sopra premesse e a tal fine

i soggetti firmatari convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. Gli Organismi istituiti rispettivamente dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Avvocati procederanno a predisporre e tenere aggiornati **elenchi interni** rispettivamente di “**Ingegneri - mediatori**” e degli “**Avvocati-mediatori**” della città di Bologna e provincia.
2. Ciascun Organismo si fa carico di verificare in capo ai propri mediatori il possesso dei requisiti ex D.M. 180/2010 e/o successive modifiche normative allo stesso, compreso

l'obbligo di formazione di cui all'articolo 18 lettera f), o eventuali altre modifiche legislative anche del D.Lgs 28/2010 inerenti la formazione o altri obblighi per i mediatori e/o i requisiti ulteriori richiesti eventualmente dal proprio Organismo di appartenenza.

3. Ogni elenco sarà suddiviso per aree di competenza che verranno dichiarate dal mediatore al momento dell'iscrizione e/o valutate dall'Organismo di Mediazione di appartenenza in base a quanto agli atti e alle risultanze del fascicolo personale dei mediatori.

Articolo 2 - Le co-mediazioni

1. I mediatori iscritti ai relativi elenchi (ingegneri e avvocati), ove vengano nominati dall'altro Organismo, gestiranno la procedura in regime di co-mediazione e spetterà loro il 50% dell'indennità prevista per i mediatori dell'Organismo che li ha nominati o la diversa percentuale stabilita dai rispettivi Regolamenti o accordi fra O.D.M..
3. I mediatori che accetteranno la co-mediazione si impegneranno a rispettare il Regolamento ed il Codice Etico dell' Organismo per il quale presteranno la propria attività di mediatore.

Articolo 3 - Consulenze tecniche e giuridiche

1. Gli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e dall'Ordine degli Avvocati di Bologna provvederanno a mantenere aggiornati elenchi di consulenti tecnici o di consulenti tecnico-giuridici nelle rispettive competenze e formati anche rispettivamente da "Ingegneri - mediatori" che siano iscritti nell'elenco dei CTU del Tribunale di Bologna e da "Avvocati - mediatori", i quali - su richiesta dell'Organismo interessato - presteranno le loro consulenze e/o faranno le loro perizie presso il predetto Organismo secondo le modalità e le tariffe concordate tra le parti del presente accordo.

Articolo 4 - Collaborazione

Entrambe le parti, reputando molto importante lo sviluppo dell'istituto della mediazione nel nostro ordinamento, manifestano la loro reciproca disponibilità ad organizzare seminari, convegni, pubblicazioni o altre iniziative allo scopo di promuovere e far conoscere ai loro iscritti ed alla cittadinanza tale istituto e le sue potenzialità per la risoluzione delle controversie.

Articolo 5 - Tirocinio

Entrambi gli O.D.M. si rendono disponibili ad accogliere i mediatori dell'altro O.D.M. al fine di consentire il tirocinio così come previsto dal D.M. 180/2010, nel rispetto del Regolamento, della riservatezza delle parti e delle regole dell'O.D.M. ospitante, sempre che ciò sia possibile quanto a numero delle mediazioni e nel rispetto della precedenza della quale comunque fruiranno i mediatori appartenenti all'O.D.M. ospitante. A tal fine gli O.D.M. predisporranno apposito Registro dei Tirocini ove verranno inserite le effettive presenze dei tirocinanti dell'altro O.D.M. i quali dovranno prenotare il loro tirocinio inviando una e mail di richiesta alla segreteria dell'Organismo; ove i tirocinanti prenotati non dovessero effettivamente partecipare al tirocinio senza preventiva disdetta dello stesso almeno il giorno precedente la mediazione, a discrezione dell'O.D.M. ospitante potranno essere sospesi dalla possibilità di effettuare i tirocini.

In fede

Bologna, li 2 luglio 2015

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA,

presidente Ing Felice Monaco



Ing. **L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA,**

avv. Giovanni Bert' Arnoldi Vel

